

**Civile Ord. Sez. 2 Num. 27490 Anno 2019**

**Presidente: GORJAN SERGIO**

**Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**

**Data pubblicazione: 28/10/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 27592-2015 proposto da:

ACTIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO ROSSI;

- *ricorrente* -

**contro**

ATTUA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GIACON;


- *controricorrente* -

2019

2015

da

avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 30/06/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere LUIGI  
GIOVANNI LOMBARDO;



fh

2



27490-19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

VENDITA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27592/2015

- SERGIO GORJAN - Presidente - Cron. 27490
- LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - Rep. a
- GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 25/09/2015
- ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere - CC
- MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 27592-2015 proposto da:

ACTIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO ROSSI;

- **ricorrente** -

fy

**contro**


ATTUA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GIACON;

- **controricorrente** -

2019  
2015  
da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 30/06/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere LUIGI  
GIOVANNI LOMBARDO;



fh

2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **FATTI DI CAUSA**

1. – Su ricorso della società Active s.r.l., il Tribunale di Verona emise decreto col quale ingiunse alla società Attua s.r.l. il pagamento, in favore della prima, della somma di euro 17.363,18, oltre accessori e interessi legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci e servizi elencati in otto fatture emesse dalla ricorrente.

La società Attua s.r.l. propose opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, assumendo la non debenza delle somme fatturate.

Nella resistenza della Active s.r.l., il Tribunale di Verona rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo.

2. – In accoglimento del gravame proposta da Attua s.r.l., la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò Active s.r.l. a restituire ad Attua s.r.l. la somma da quest'ultima pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese dei due gradi del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso Active s.r.l. sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Attua s.r.l.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che tutte le prestazioni indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo fossero state contestate dall'opponente, dovendosi – secondo la ricorrente – al contrario ritenere che solo alcune prestazioni erano state contestate; ne sarebbe derivata l'erronea applicazione della regola dell'onere della prova.

La censura è inammissibile.

Va premesso che questa Suprema Corte ha affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui, se il giudice ha ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione" diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n. 4249 del 16/03/2012).

Nella specie, pur essendo stata svolta istruzione della causa al fine di acquisire la prova delle prestazioni eseguite (p. 9 e ss. della sentenza impugnata), la ricorrente non ha precisato su quali circostanze vertesse la prova testimoniale assunta. Tale mancata precisazione rende inammissibile il ricorso, giacché non pone la Corte in condizione di verificare con riferimento a quali circostanze la deduzione dell'altrui non contestazione è rimasta preclusa.

In ogni caso, il motivo risulta inammissibile perché mira a porre in discussione l'apprezzamento della sussistenza o della insussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito. Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di



non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019).

Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che la società Attua, con l'atto di opposizione, ha contestato la debenza di ogni somma indicate nelle fatture, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici e rimane, perciò, insindacabile in sede di legittimità.

2. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. - Parte ricorrente è tenuta a versare - ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater* D.P.R. n. 115/02 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

### **P. Q. M.**


La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 25 settembre 2019.

Il Presidente



IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dott.ssa Giuseppina Di Corso*

CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale